



**INIZIATIVE ED ATTIVITÀ PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA
SICUREZZA SUL LAVORO NELLE SCUOLE E TRA I GIOVANI LAVORATORI**

cellulare: 349-5724637 | e-mail: cescofrare@reteagenziaisicurezza.it | sito web: www.sicurscuolaveneto.it/retetreviso

Lancenigo, 6 aprile 2020

AI DIRIGENTI SCOLASTICI

degli istituti della Rete

e, p.c.

Ai Responsabili e Addetti SPP scolastici

Ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza scolastici

Agli addetti al Primo Soccorso e Antincendio scolastici

OGGETTO: Protocollo Covid-19 per la scuola e indicazioni operative della Regione Veneto per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari

Nell'attuale contingenza emergenziale e nella possibilità che duri ancora diverse settimane se non mesi, il Gruppo di lavoro "Formazione-SGS" della *Rete di scuole per la sicurezza* ha elaborato un modello per l'ambito scolastico del **Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19**, in linea con il Protocollo nazionale siglato il 14 marzo 2020 dai Ministeri dell'Economia, del Lavoro e delle Politiche sociali, dello Sviluppo economico e della Salute, assieme alle Organizzazioni datoriali e sindacali.

Il documento, che costituisce solo una traccia di riferimento e che può essere adattato alla specificità dell'istituto, viene fornito in formato editabile, assieme all'allegato modello di informativa sulla sicurezza, prevista dalla normativa per il personale che opera in modalità "lavoro agile".

Si segnala inoltre che, in data 23 marzo 2020, la Regione del Veneto ha pubblicato il documento **"Nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2) – Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari"**. Rimandando, per il dovuto approfondimento, ad una lettura integrale del testo (allegato alla presente nota), se ne segnala di seguito un passaggio di particolare interesse per tutte le figure scolastiche soggette a formazione ed aggiornamenti periodici obbligatori per il mantenimento dei requisiti necessari ai fini del ruolo ricoperto.

Nel trattare l'ambito della formazione, il documento della Regione dice che [...] *si ritiene che il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporti l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità, [...]). In tale eventualità, l'aggiornamento dovrà essere tempestivamente completato dopo la cessazione dell'efficacia delle misure restrittive di cui ai provvedimenti di livello nazionale, una volta ripristinate le ordinarie attività formative nelle forme consentite dalla normativa vigente. Si precisa che tale indicazione non si applica al caso del mancato completamento della formazione iniziale o di base; in tal caso, l'operatore privo della dovuta formazione non può e non deve per nessun motivo essere adibito al ruolo/funzione a cui la formazione obbligatoria e/o abilitante si riferisce.*

Interpretando in modo estensivo quanto sopra indicato, si ritiene che, per analogia, lo stesso valga per le figure di Responsabile e Addetto SPP, nonché per quella di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, per le quali resta utilizzabile, in questo frangente emergenziale, il solo aggiornamento in modalità e-learning (vedi Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016, allegato V).

Il Coordinatore della Rete
(prof. Alberto Cesco-Frare)